

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO, RECUPERO DEI RIFIUTI

LEGNO EER 20.01.38 (DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20.01.37) E IMBALLAGGI IN LEGNO EER

15.01.03 PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI GESTITI DA SERVICE 24 AMBIENTE SRL

CODICE CIG	DESCRIZIONE RIFIUTO
XXXXXXXXXX	SERVIZIO DI TRATTAMENTO, RECUPERO DEI RIFIUTI LEGNO CER 20.01.38 (DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20.01.37) E IMBALLAGGI IN LEGNO CER 15.01.03 PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2024

Tavernerio, martedì 24 ottobre 2023

Il Responsabile Unico di Progetto

Dott. Claudio GHEZZI

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i.)*



SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - CONSISTENZA DEL SERVIZIO	3
ART. 4 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI	4
ART. 5 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 6 - PAGAMENTO	4
ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA	6
ART. 8 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	7
ART. 10 - NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO	8
ART. 11 – D.Lgs. 196/2003	8



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il recupero dei rifiuti LEGNO EER 20.01.38, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20.01.37 e Imballaggi in Legno EER 15.01.03, conferiti presso i Centri di Raccolta Differenziata dei Rifiuti di Tavernerio, Erba, Mariano Comense, Inverigo per il periodo **1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (12 mesi)**.

ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta deve essere formulata in termini di percentuale di ribasso sul prezzo unitario posto a base d'asta pari a **75,00.= €/ton (settantacinque/00 euro alla tonnellata)** iva esclusa, comprensivo di qualsivoglia altro onere eventualmente da corrispondere.

Service 24 potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Service 24 potrà valutare, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023, la congruità di offerte che appaiano anormalmente basse.

ART. 3 - CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Il quantitativo dei rifiuti LEGNO CER 200138, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 da trattare durante il corso dell'appalto è stimato in circa **2.000 ton/anno**.

Il conferimento di **IMBALLAGGI IN LEGNO**, EER (15.01.03), sarà eseguito a **TITOLO GRATUITO senza ulteriori oneri in capo di Service 24 Ambiente**.

Il quantitativo stimato di Imballaggi in Legno è di circa 500 ton/anno.

L'importo complessivo dell'appalto di servizio viene pertanto stimato in euro **150.000,00.= (centocinquantomila/00 euro) iva esclusa**, per l'intera durata dell'appalto, come di seguito indicato:

Recupero: Tonnellate 2.000 x 75 €/ton = **150.000,00.= €**

IMPORTO A BASE D'ASTA: 147.000,00.= € (*centoquarantasettemila /00 euro*) così determinato: Tonnellate 2.000 x 73,50 €/ton ,

IMPORTO COSTI SICUREZZA: 3.000,00.= € (*tremila /00 euro*) così determinato: Tonnellate 2.000 x 1,50 €/ton ,

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI: 150.000,00.= (*centocinquantomila /00 euro*) **iva esclusa**

Si precisa che il suddetto quantitativo è stato determinato in via presuntiva sulla scorta dei conferimenti dei periodi precedenti.

Il corrispettivo del servizio di recupero LEGNO verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti in corso d'appalto ed ai trasporti richiesti.

All'Aggiudicatario, pertanto, non verrà riconosciuto alcun indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori ai quantitativi stimati.

Per quanto riguarda gli Imballaggi in Legno CER (15.01.03) si evidenzia che il quantitativo stimato è puramente indicativo e che nell'ipotesi di conferimenti superiori a quelli stimati nulla verrà riconosciuto all'Aggiudicatario.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli riscontrati presso l'impianto di destinazione, purché rilevati con doppia pesata (tara e pieno carico); è facoltà insindacabile di questa stazione appaltante procedere, durante il corso dell'appalto, con pesate di verifica presso pesche pubbliche: in tal caso la discordanza tra la pesa pubblica e la pesa dell'impianto non potrà essere superiore a 50 Kg. A richiesta l'Appaltatrice dovrà fornire copia dell'omologazione della pesa nonché le risultanze delle verifiche periodiche obbligatorie di legge.



ART. 4 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60 comma 3 del D.lgs. 36/2023). Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

ART. 5 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L'impianto di conferimento dovrà essere autorizzato ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo specifico rifiuto oggetto dell'appalto: rifiuti legno EER 20.01.38 (diverso da quello di cui alla voce EER 20.01.37) e imballaggi in legno EER 15.01.03.



I rifiuti saranno trasportati all'impianto di conferimento da Service 24 Ambiente nello stato in cui sono depositati dai cittadini presso i Centri Comunali di Raccolta.

Prescrizioni particolari per la formulazione dell'offerta e il criterio di individuazione

Si adotteranno, ai fini dell'individuazione della migliore offerta e dell'aggiudicazione, i due metodi tra loro alternativi di seguito riportati alle lettere A e B:

Impianto di trattamento indicato in sede di offerta ubicato nel territorio italiano.

"A" Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato, entro 25 km dalla sede legale di Service 24 Ambiente Srl, il trasporto è a carico di Service 24 Ambiente srl;

"B" Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato, da e oltre 25 km dalla sede legale di Service 24 Ambiente Srl, il trasporto oltre tale distanza e fino alla sede dell'impianto finale sarà effettuato a cura e spese dell'appaltatore.

In tale caso sarà altresì a cura dell'appaltatore mettere a disposizione una piattaforma intermedia entro il suddetto limite di 25 km, che deve essere autorizzata, secondo la normativa vigente, allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti oggetto della presente gara permettendo il trasbordo all'impianto proposto finale.

Ai soli fini dell'aggiudicazione, ed in entrambi i casi ("A" – "B"), sarà applicata una maggiorazione per ogni chilometro di distanza (ANDATA E RITORNO) risultante tra la sede legale della Stazione Appaltante [sita in Strada Vicinale di Nibitt n.453 – 22038 – Tavernerio (CO)] e la sede dell'impianto di recupero o dalla piattaforma di stoccaggio temporaneo. L'importo della maggiorazione, pari al costo di esercizio rilevato dalla tabella fonte ACI (allegata), è determinato in €/km 1,8965 riferito all'autocarro modello DAF Cf 75.360 4x2 euro 5 con percorrenza annua stimata pari a 50.000 km.

Si precisa che la distanza dell'impianto di conferimento o piattaforma, che dovrà essere dichiarata dal concorrente in sede di gara, sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante mediante accesso al sistema: <http://www.viamichelin.it/> (OPTINE - auto, TIPO INTINERARIO- consigliato da Michelin, con uscita dal paese). Qualora la verifica della stazione appaltante dovesse dare esito negativo, sarà applicata a titolo di indennizzo una quota forfettaria pari a km 1 (uno) , arrotondati in eccesso ogni 10 km (dieci) sulla distanza totale(A/R).

All'offerta prodotta (€/Ton) al netto di IVA, comprensiva di eventuale ecotassa, contributo ambientale ed ogni onere incluso, per il servizio in oggetto sarà addizionato il costo di trasporto a carico di Service 24 Ambiente Srl come sopra definito.

L'esito delle procedure darà origine ad una graduatoria che potrà essere utilizzata in caso di emergenza.

All'aggiudicatario sarà riconosciuto esclusivamente il costo €/Tonnellata.

Dovrà garantire il ricevimento del quantitativo stimato di rifiuti pari a circa 4.000 ton/anno, con possibilità di incrementi o decrementi in funzione dell'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle utenze in corso d'anno, alle medesime condizioni contrattuali offerte in sede di gara.

Dovrà almeno assicurare il seguente orario di apertura con possibilità di conferimento:

- a) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- b) il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

Qualora per causa di forza maggiore l'impianto non potesse ricevere i rifiuti, *l'aggiudicatario dovrà assicurare a propria cura e spese il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere da Service 24 Ambiente.*

L'aggiudicatario dovrà provvedere a fornire alla Stazione Appaltante entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo i dati relativi al mese di conferimento, anche a mezzo fax o posta elettronica.

ART. 6 - PAGAMENTO

La fatturazione relativa ai quantitativi conferiti dovrà essere prodotta allo scrivente ufficio con cadenza mensile, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Service 24 Ambiente srl, previa verifica delle quantità conferite, provvederà alla liquidazione della fattura entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.



ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 36/2023 l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale cauzione definitiva, per le imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è ridotta del 50%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 36/2023., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fideiussoria dovrà contenere anche la seguente condizione: "Il sottoscritto Istituto ... (nome istituto), (bancario, assicurativo o intermediario finanziario).

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 103 comma primo del D.lgs. n.50/2016, è fatto obbligo all'Appaltatore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 36/2023, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero contratto. Si precisa che, a norma dell'art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.36/2023, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 8 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di risoluzione del contratto di servizio, ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023 e ove ricorrono i presupposti, l'Appaltatore:

- dovrà fare tutto quanto è necessario per eliminare gli effetti del ritardo o dell'inadempimento seguendo le indicazioni della Stazione appaltante;
- dovrà risarcire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante relativi al ritardo e/o al parziale o totale inadempimento;
- dovrà versare alla Stazione appaltante una penale come determinata nel presente articolo.

Rientrano nelle fattispecie di inadempimento e al pagamento di penali dell'importo variabile a seconda della tipologia i seguenti casi:

1. Per ogni fermo macchina superata la frazione di 30 minuti e fino ad un massimo di 45 minuti verrà applicata per ogni automezzo una penale giorno pari €. 50,00;



2. Per ogni fermo macchina superiore a 45 minuti, e fino ad un massimo di 60 minuti, verrà applicata per ogni automezzo, una penale giorno pari a € 100,00;
3. Superati i 60 minuti di fermo macchina verrà applicata una penale giorno pari a € 200,00;
4. In caso di mancata comunicazione di "FERMO IMPIANTO", verrà applicata una penale pari a € 200,00;
5. In caso di mancato ritiro del rifiuto presso l'impianto a causa di fermo impianto, verrà applicata una penale giorno pari a € 200,00.

Le penali di cui al precedente paragrafo sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza.

Grave inadempienza contrattuale

Costituisce grave inadempienza contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante adotterà il seguente iter:

1. il Committente contesta il fatto all'Appaltatore nel più breve tempo possibile, anche mediante raccomandata R.R. o via PEC;
2. l'Appaltatore, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o via PEC;
3. la Stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 (cinque) giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4. in caso di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'ANAC e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti;
5. verrà attivato l'iter di conferimento presso il secondo impianto e/o piattaforma.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'avvio di un'altra procedura di gara ai sensi di legge

ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

La stipulazione del contratto di appalto avverrà, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, divenuta efficace l'aggiudicazione dopo la verifica del possesso dei requisiti. L'affidamento del servizio verrà notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.



ART. 10 - NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente capitolato;
- dal D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa vigente in materia;
- dal D.lgs. 36/2023, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative di diritto privato, per quanto non espressamente previsto dagli atti sopraindicati;
- dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 11 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché a adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Tavernerio, martedì 24 ottobre 2023

Il Responsabile del Progetto

Dott. Claudio Ghezzi (*)

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

